

**N. R.G. 2782 \2023**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di GENOVA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 2782 \2023 promossa da:

PAGONE DOMENICO, con il patrocinio dell'avv. SALERNITANO  
GIULIANO, elettivamente domiciliato in Genova, via G.D'ANNUNZIO 2/39 presso il  
difensore

**RICORRENTE**

contro

INPS, con il patrocinio degli avv.ti LO SCALZO CHRISTIAN, LOLLI CINZIA,  
CAPURSO PIETRO e BONICOLI LILIA, elettivamente domiciliato in Genova, P.zza.  
DELLA VITTORIA, 6 R presso l'Ufficio legale distrettuale

**CONVENUTO**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2023, Pagone Domenico ha convenuto in  
giudizio l'INPS per ottenerne la condanna da parte del Fondo al pagamento di € 6215,36 a  
titolo di TFR nonché di €1304,53 a titolo di ultime tre mensilità di lavoro svolto e non  
retribuito corrispondente ex-lege alla somma dovuta a titolo di CIGS.

Il ricorrente ha dedotto:

di essere stato dipendente di Edilborgo sas;

di aver instaurato un giudizio nei confronti della datrice, iscritto presso il Tribunale di  
Genova al n. rg. 2558/2019, chiedendo: - accertare lo svolgimento dell'attività lavorativa  
dal 2.10.2015 al 3.1.2019, con le caratteristiche e livello (2° secondo) indicate in parte  
espositiva;

- condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti  
all'errato inquadramento retributivo e pari ad € 7001,29, nonché i permessi non goduti ex  
art. 7 CCNL, per l'anno 2018 per € 723,06; il TFR ex art. 38 CCNL, pari ad € 5688,37, il  
tutto per complessivi € 13.412,71,.....



- accertare e dichiarare, in via principale, la inefficacia del licenziamento intimato e, per l'effetto, condannare parte convenuta a reintegrare e/o riammettere il ricorrente sul posto di lavoro nonché a corrispondergli la retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla riammissione al lavoro sulla base dell'ultima retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 1697,00;

- accertare e dichiarare, in via subordinata, la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato e, di conseguenza, condannare parte convenuta a reintegrare e/o riammettere il ricorrente sul posto di lavoro ovvero, al risarcimento del danno corrispondente ad un'indennità di importo pari ad € 10.182,00 e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto;

che il giudizio è stato definito con la sentenza n. 369/2020 che, tra le altre cose, ha condannato la sas alla corresponsione di € 7.001,28 a titolo di differenze retributive, di € 723,06 a titolo di permessi non goduti, di € 5.696,75 a titolo di TFR e di € 518,61 per differenze TFR (somme dalle quali vanno detratte le somme già ricevute dal ricorrente nelle more del giudizio, pari ad € 5.696,75 lorde);

che Edilborgo sas è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova con sentenza n. 21/2022;

di aver formulato istanza di ammissione al passivo chiedendo:

“in conseguenza al disposto della sentenza n. 369/2020 del Tribunale di Genova:

a) Un'indennità risarcitoria di fine rapporto per € 6788,00, corrispondente a 4 mensilità e tenuto conto della retribuzione mensile netta di € 1697,00;

b) Differenze retributive pari ad € 7001,28 ed € 723,06 a titolo di permessi non goduti, per € 7724,34;

c) TFR per € 5695,75 e differenze per TFR per € 518,61, per un totale di € 6215,36,

d) Il tutto oltre rivalutazione ed interessi, per € 233,59, per un totale di € 20961,29, a cui va detratta la somma corrisposta in corso di causa di € 5695,75, per un totale di € **15.265,54**, come da atto di precetto”;

che, con verbale del 7 giugno 2022, il Tribunale fallimentare ha ammesso allo stato passivo, tra gli altri, i seguenti crediti: “a) Ammesso per euro 6.215,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (Trattamento di fine rapporto). b) Ammesso per euro 1.304,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, crediti per differenze retributive, ex art. 2751 bis, n.1 c.c., (somma pari alla differenza tra quanto riconosciuto di *giustizia in misura di € 7.001,28 e la somma già incassata di € 5.696,75*)”;

di aver fatto domanda per l'attivazione del Fondo di Garanzia INPS in data 15 novembre 2022;

che INPS ha liquidato solo € 549,85;

che il comportamento dell'Istituto è illegittimo.

Si è ritualmente costituito l'INPS, contestando le avverse pretese e chiedendone la reiezione, per le ragioni, in fatto ed in diritto, esposte in memoria.

La causa è stata discussa oralmente e decisa a seguito di repliche, senza necessità di attività istruttoria, essendo i fatti pacifici e/o documentalmente provati.

2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto, per le ragioni che seguono.

E' pacifico e/o documentale che:

il ricorrente ha lavorato per Edilborgo sas;

ha azionato un giudizio nei confronti della datrice, che si è concluso con la sentenza



del Tribunale di Genova n. 369/2020 che gli ha riconosciuto, tra le altre cose: ;

Edilborgo è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova con sentenza n.21/22;

in conseguenza della sentenza n. 369/2020, il ricorrente è stato ammesso al passivo per gli importi di cui al verbale del 7 giugno 2022.

Chiede, quindi, in questa sede da INPS il pagamento di € 6215,36 a titolo di TFR e di € 1304,53 a titolo di ultime tre mensilità di lavoro svolto e non retribuito, facendo leva sul fatto di essere stato ammesso al passivo per i suddetti importi e relativi titoli.

Va premesso che giurisprudenza di legittimità consolidata afferma che non esiste un principio assoluto di vincolatività delle imputazioni dello stato passivo nei confronti dei soggetti terzi, segnatamente dell'INPS.

“In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita dell'obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito relativo alle ultime tre mensilità sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l'obbligo di tutela assicurativa, né, a seguito di tale ammissione, dalla natura autonoma e dal carattere previdenziale della prestazione deriva l'impossibilità per l'INPS di contestare la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale” (Cass. sez. L, 28 novembre 2019, n. 31128).

Nella pronuncia si legge che “a partire da Cass. 19 luglio 2018 nr. 19277 (conformi: Cass. n. 30804/2018 e Cass. n. 29363/2018). Nei più recenti arresti, relativi alla disciplina dell'intervento del fondo di garanzia per il pagamento del TFR, si è ritenuto che dalla natura autonoma (rispetto all'originario obbligo retributivo datoriale) e previdenziale della prestazione erogata dal fondo di garanzia non deriva l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale degli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere nasce l'obbligo di tutela assicurativa né la impossibilità per l'INPS di contestare, a seguito dell'ammissione al passivo della procedura concorsuale, la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale. In particolare, quanto al TFR, ai sensi dell'articolo 2 legge 297/1982, l'oggetto dell'obbligo assicurativo è individuato attraverso il richiamo alla disciplina dell'articolo 2120 cod.civ. sicchè i presupposti di intervento del fondo vanno in tale fattispecie così individuati: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR in capo al datore di lavoro; b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza (sent. nr. 19277/2018, punto 22). Il medesimo principio è riferibile anche alla obbligazione previdenziale di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992 nr. 80, articolo 2, come già ritenuto da questa Corte con ordinanza 24 maggio 2019 nr. 14348; ai fini della nascita della obbligazione del fondo di garanzia non è dunque sufficiente che il credito per le retribuzioni sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale- contrariamente a quanto ritenuto della sentenza impugnata- ma occorre autonomamente accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi (in particolare, per quanto qui rileva, temporali) della obbligazione previdenziale, come fissati dall'articolo 2 D Lgs. 80/1992”

Ed ancora:

“La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all'INPS di «opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (sentenza n. 19277 del 2018, punto 18).

Nondimeno, tale definitività non preclude all'INPS di contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale,



autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile.

Questa Corte ha chiarito che le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all'INPS «in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale» (Cass., sez. VI-L, 6 dicembre 2021, n. 38696, punto 2).

L'obbligo d'intervento del Fondo di garanzia dev'essere assoggettato alla verifica giudiziale, anche al fine di salvaguardare la compatibilità del sistema congegnato dal legislatore con l'art. 24 Cost. (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 36).

Erra, pertanto, la sentenza impugnata nell'annettere un'efficacia dirimente e assoluta alla vincolatività dello stato passivo e colgono nel segno le censure mosse con il secondo mezzo, che qualifica l'ammissione al passivo come condizione necessaria, ma non sufficiente per il subentro del Fondo» (Cass 27 dicembre 2022, n. 37789).

Ciò posto, nel caso di specie, deve distinguersi tra l'importo chiesto a titolo di TFR e quello relativo alle ultime tre mensilità.

Quanto al TFR si osserva.

Alla luce della complessiva documentazione versata in atti, il debitore datore di lavoro non può essere ritenuto insolvente per l'intero importo preteso, avendo lo stesso già versato, nel corso del giudizio n. rg. 2558/2019 definito con la sentenza n. 369/2020, complessivi € 5696,75 a tale titolo.

Si legge nella sentenza che “sin dalla prima udienza il legale rappresentante ha dichiarato la propria intenzione di pagare al ricorrente le somme dovute a titolo di TFR. Nelle more del giudizio è circostanza pacifica che Edilborgo abbia corrisposto al Pagone le somme indicate nella busta paga emessa in data 8 marzo 2019 e relativa alle competenze fine rapporto”.

Ed ancora: “quanto al TFR, pacificamente non corrisposto all'epoca del licenziamento, il suo ammontare è stato indicato dalla stessa resistente nella busta paga relativa, emessa successivamente al licenziamento e depositata all'udienza dell'8.11.2019 in € 5696,75” cui sono stati aggiunti €518,61 quale incidenza sul TFR del maggior livello di inquadramento riconosciuto in giudizio. Ed ancora: “in conclusione, tenuto conto della pacifica corresponsione, nelle more del giudizio, della somma di € 5696,75, Edilbordo deve essere condannata alla corresponsione della somma totale costituita dalle differenze retributive dovute per il maggior livello riconosciuto, dai permessi non goduti e dal TFR maturato all'epoca del licenziamento, integrato da quello relativo al livello superiore (€7001,28 + €723,06 + € 5696,75 + € 518,61) dalla quale va detratta la somma di € 5696,75 (corrispondente a quella già corrisposta in corso di causa)”.

In base al dictum dell'art. 1193 cc, quindi, il debitore ha dichiarato, al momento del pagamento, quale debito intendeva soddisfare.

Il ricorrente fa leva sul fatto che, nonostante tale dichiarazione, in quel giudizio egli aveva dichiarato di accettare le somme e di imputarle “secondo i criteri civilistici”, come risulta dal testo della sentenza.

In sede di repliche la difesa ha richiamato giurisprudenza di Cassazione secondo cui “una volta avvenuta l'imputazione di pagamento da parte del debitore, è onere del creditore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l'esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 cc” (Cass. sez. II, 14 gennaio 2020, n. 450)”. Ed ancora: “quando il debitore abbia dimostrato di avere



eseguito i pagamenti idonei ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore che assuma doversi imputare quei pagamenti ad estinzione di altre sue ragioni, dimostrare le condizioni necessarie della dedotta diversa imputazione ex art. 1193 cc” (Cass. sez. III; 23 giugno 2009, n. 14620).

La giurisprudenza de qua concerne casi differenti da quello in esame, casi in cui il debito sub iudice era uno, che il debitore aveva dimostrato di aver pagato, ed il creditore assumeva che ce ne fossero altri, non fatti valere in giudizio, e pretendeva di imputare il pagamento ad uno di essi.

Nel caso che ci occupa, in un giudizio in cui venivano rivendicati vuoi differenze retributive legate ad un errato inquadramento vuoi il diritto al pagamento di poste contrattuali non versate (ossia permessi non goduti anno 2018 e TFR), la somma pagata dalla società all’inizio del giudizio, pari ad € 5696,75, è stata specificatamente indicata dal datore come saldo del TFR e corrisponde a quella portata nella busta paga relativa alle competenze di fine rapporto: nella sentenza n. 369/2020 il Giudice dà atto che tale busta paga era stata emessa in data 8 marzo 2019, ossia in epoca anteriore alla radicazione di quel giudizio, introdotto nel luglio 2019, e depositata, quindi, in atti all’udienza del novembre 2019.

Di conseguenza, coerentemente con tale imputazione, Edilborgo ha effettuato, poi, la relativa denuncia all’Agenzia delle Entrate, al fine del regime fiscale, come risulta dal doc. 6 INPS.

Del resto, l’imputazione del pagamento da parte datoriale costituisce non una facoltà bensì adempimento di un preciso obbligo di legge: “l’imputazione di pagamento - che, secondo la norma generale del primo comma dell’art. 1193 cod. civ., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo - si pone, invece, nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4. La previsione dell’imputazione predetta ...ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli” (Cass. sez. L, 14 maggio 2018, n. 11632).

Pertanto, per le sopraesposte ragioni, l’INPS non è tenuto al versamento di quanto preteso a titolo di TFR.

In merito alle ultime tre mensilità, l’Istituto ha documentato di aver richiesto al lavoratore una integrazione documentale, come da doc. 7 INPS; tale richiesta è stata riscontrata in modo insufficiente (doc. 8 INPS) e, pertanto, è stato inviato un sollecito affinché venisse mandato quanto mancante (doc. 9 INPS): il sollecito è rimasto inevaso.

Al riguardo, quindi, non può che concludersi che, in parte qua, la domanda è improponibile.

Come noto, nelle controversie previdenziali, è presupposto dell’azione giudiziaria la preventiva proposizione della domanda in sede amministrativa, pena l’improponibilità della domanda giudiziale (Cass. civ., s.u., n. 7269/94; Cass. civ. nn. 1756/01, 10978/97, 6931/96, 9865/95, 596/94, 7740/87), improponibilità che, però, consegue anche nel caso in cui la domanda amministrativa sia stata regolarmente presentata ma l’assicurato non l’abbia corredata dei documenti necessari a fornire prova del proprio diritto (da ultimo, Cass. civ. n. 11756/04).

I requisiti che legittimano il diritto alla prestazione previdenziale debbono sussistere al momento della presentazione della domanda; chi ha avanzato domanda amministrativa non documentata non può essere legittimato ad agire in giudizio per provare il possesso dei



requisiti, poiché la domanda amministrativa non corredata dalla documentazione richiesta dalla legge, ove non regolarizzata nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo, resta un atto incompleto, non idoneo a dare impulso al procedimento di liquidazione e a far decorrere il termine assegnato all'ente per provvedere, cosicché non si realizza la condizione necessaria per proporre la domanda giudiziale (cfr. sul punto, tra le altre Cass. sez. L, n. 317/96).

Le spese di lite seguono la soccombenza, da cui non vi sono ragioni di discostarsi.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara improponibile la domanda di intervento del Fondo di garanzia INPS per il pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione;

respinge nel resto il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione ad INPS delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1800,00, oltre spese generali ed accessori di legge ove dovuti.

Genova, 18 dicembre 2023

Il Giudice  
Simona Magnanensi

